



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza Istituzionale

La Dirigente

Prot. n. *16266* /2.14.2

Firenze, *13.07.2017*

Al Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare  
e p.c.  
Ai componenti della 2<sup>a</sup> Commissione consiliare  
Ai Consiglieri regionali  
Al Segretario generale  
Alla Segreteria della Giunta regionale  
Al Settore Assistenza generale alle Commissioni permanenti  
loro sedi

Oggetto: **Parere obbligatorio n. 29 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto**

**Deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2017, n. 743.**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)..**

Si trasmette la deliberazione della Giunta regionale di cui all'oggetto per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto.

Con i migliori saluti,

D'ordine del Presidente  
(Dott.ssa Patrizia Tattini)

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne)

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Ambito di applicazione (articolo 21 della l.r. 7/2005)

Art. 2 - Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005)

Art. 3 - Posto di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2005)

Art. 4 - Pesca da natante (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005)

Art. 5 - Periodi di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2005)

Art. 6 - Limiti di cattura (articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2005)

Art. 7 - Ulteriori limitazioni e divieti (articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 7/2005)

Art. 8 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente (articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2005)

Art. 9 - Tabelle di segnalazione (articolo 21, comma 1, lettera h della l.r. 7/2005)

Art. 10 - Zone a regolamento specifico (articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 7/2005)

Art. 11 - Zone di frega (articolo 21, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005)

Art. 12 - Zone di protezione (articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 7/2005)

Art. 13 - Campi di gara (articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 7/2005)

Art. 14 - Gare di pesca (articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 7/2005)

Art. 15 - Prelievi a fini di studio e tutela (articolo 21, comma 1, lettera j) della l.r. 7/2005)

Art. 16 - Abrogazioni

Art. 17 - Disapplicazione dei regolamenti provinciali

Allegato A

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e in particolare l'articolo 21;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 15 giugno 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana del 19 luglio 2016, n. 5;

Considerato quanto segue:

1. il riordino istituzionale delle funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne stabilito con le modifiche apportate alle l.r. 7/2005 dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 rende necessario adeguare le norme regolamentari al nuovo assetto delle competenze amministrative;

2. per rispondere ad alcune esigenze di tutela della fauna ittica emerse negli anni si ritiene opportuno intervenire su alcune disposizioni volte a garantire una maggior tutela in particolare delle popolazioni salmonicole presenti nei corsi d'acqua regionali e delle specie ittiche in particolare difficoltà nelle acque toscane;

3. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne") e approvare un nuovo regolamento;

Emana

il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione (articolo 21 della l.r. 7/2005)

1. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal piano regionale per la pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Art. 2

Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005)

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito:

- a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami singoli;
- c) l'uso della moschiera e della camolera, corredate di non più di tre ami.

2. Gli ami di cui al comma 1 devono essere privi di ardiglione o con ardiglione completamente schiacciato. È consentito l'uso di ami con ardiglione, nelle gare di pesca di cui all'articolo 14, svolte su materiale ittico immesso dagli organizzatori.

3. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

4. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito:

- a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1, anche con ami dotati di ardiglione;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
- c) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
- d) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro.

5. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

6. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro, e dei retoni di cui all'articolo 13 della l.r. 7/2005.

7. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l'uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano regionale per la pesca nelle acque interne, nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.

8. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

#### Art. 3

Posto di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2005)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

2. Il pescatore sopraggiunto si colloca a una distanza minima di 15 metri dal primo occupante. La distanza minima è di 30 metri in caso di pesca con bilancella o di pesca da natante ai sensi dell'articolo 4.

3. I terzi sono obbligati ad astenersi da qualunque turbativa del legittimo esercizio della pesca.

#### Art. 4

Pesca da natante (articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 7/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.

2. Nel piano regionale per la pesca nelle acque interne sono individuati i corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante. In mancanza dell'individuazione essa è vietata.

#### Art. 5

Periodi di pesca (articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2005)

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

2. Nelle acque a salmonidi la pesca è vietata dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio.

3. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.

4. Sono consentite senza limiti di orario, fuorché nelle acque a salmonidi:

a) la pesca con la mazzacchera;

b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto e al siluro;

c) la pratica del carp – fishing effettuata con l'allestimento di un riparo temporaneo, collocato entro 10 metri dalla postazione di pesca e svolta nel rispetto delle limitazioni previste dai regolamenti comunali.

5. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca.

#### Art. 6

## Limiti di cattura (articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2005)

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili negli istituti ittici di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 sottoposti a forme di gestione convenzionata, ove previsto negli atti istitutivi degli stessi.
3. È vietata la pesca del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, della tinca, dello spinarello, del cobite, dello storione del nono e delle lamprede.
4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.
5. Il pesce di misura difforme da quella consentita, o eccedente il limite quantitativo di prelievo, è immediatamente liberato e reimesso in acqua.

### Art. 7

#### Ulteriori limitazioni e divieti (articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 7/2005)

1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.
2. Sono altresì vietate le seguenti attività:
  - a) la pesca con le mani;
  - b) la pesca subacquea;
  - c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
  - d) la pesca mediante prosciugamento;
  - e) la pesca con materiale esplosivo;
  - f) la pesca con la corrente elettrica;
  - g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
  - h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
  - i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.

### Art. 8

#### Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente (articolo 21, comma 1, lettera c) della l.r. 7/2005)

1. La fauna ittica viva e vitale, catturata in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del presente regolamento, deve essere reimessa in acqua nel luogo di provenienza.

### Art. 9

#### Tabelle di segnalazione (articolo 21, comma 1, lettera h) della l.r. 7/2005)

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.

2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.
5. La Regione può disporre la segnalazione della classificazione delle acque ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 7/2005, mediante tabelle, realizzate in conformità al presente articolo, recanti la scritta "Zona a .....".

#### Art. 10

##### Zone a regolamento specifico (articolo 21, comma 1, lettera e) della l.r. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale istituisce zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso alla tutela degli ecosistemi fluviali e allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
2. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene ai sensi dell'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 mediante convenzione che individua gli scopi specifici perseguiti con l'istituzione della zona, gli eventuali stanziamenti, e i criteri per la gestione.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono indicati in particolare:
  - a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
  - b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
  - c) l'eventuale rilascio di permessi di pesca a pagamento;
  - d) le forme di controllo e vigilanza;
  - e) il regolamento di pesca;
  - f) le modalità per l'eventuale cessazione anticipata della convenzione.
4. Nelle zone a regolamento specifico è consentito lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
5. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona a regolamento specifico – pesca consentita agli autorizzati".
6. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei pesci, i tempi e i periodi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall'articolo 5 o dall'allegato A al presente regolamento.

#### Art. 11

##### Zone di frega (articolo 21, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005)

1. Nei corpi idrici nei quali è consentito l'esercizio della pesca la competente struttura della Giunta regionale può istituire zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. Le zone di frega sono delimitate da tabelle, in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona di frega, divieto di pesca dal..... al .....".
3. Fatti salvi i casi di somma urgenza, nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo e l'ingresso di mezzi meccanici in alveo.

4. La competente struttura della Giunta regionale può individuare tratti di zone di frega dove è consentita la pesca al siluro (*Silurus glanis*) durante il periodo di divieto ed i relativi mezzi di cattura selettivi da poter impiegare.

#### Art. 12

Zone di protezione (articolo 21, comma 1, lettera f) della l.r. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l'ambientamento di soggetti eventualmente immessi, per la tutela di specie e popolazioni ittiche di pregio, per l'accrescimento di novellame da destinare a ripopolamento.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
5. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all'articolo 9, recanti la scritta "Zona di protezione", e l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.

#### Art. 13

Campi di gara (articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può istituire campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori dilettanti.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L'atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e prevede:
  - a) le misure di salvaguardia ambientale;
  - b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
  - c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni;
  - d) l'eventuale divieto di trattenere il pescato al termine dell'azione di pesca nei giorni diversi da quelli di svolgimento delle manifestazioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta "campo di gara" in conformità all'articolo 9.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle manifestazioni, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato con cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l'indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

#### Art. 14

Gare di pesca (articolo 21, comma 1, lettera g) della l.r. 7/2005)

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'articolo 13.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura relativamente a tempi, orari, misure, specie, numero di capi.

3. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla competente struttura della Giunta regionale di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.
4. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.
5. L'elenco di cui al comma 4, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 7/2005.
6. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla competente struttura della Giunta regionale delle partecipazioni di cui al comma 4, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.
7. In occasione delle gare di pesca i controlli svolti dalle guardie addetti alla vigilanza ittica sono effettuati di norma al termine delle manifestazioni sportive.
8. Al termine di ogni gara il pescato è reimmesso in acqua con cura; fanno eccezione le gare svolte in acque a salmonidi su materiale ittico immesso dagli organizzatori.
9. Con atto della competente struttura della Giunta regionale possono essere previste disposizioni particolari per la destinazione delle specie ittiche alloctone prelevate durante le gare di pesca.

#### Art. 15

Prelievi a fini di studio e tutela (articolo 21, comma 1, lettera j) della l.r. 7/2005)

1. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare l'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.
2. Le attività di recupero di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere g) e h) della l.r. 7/2005 non sono soggette ad autorizzazione.
3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 danno comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale indicando i tempi, i luoghi, i modi, le specie di fauna ittica e la quantità.

#### Art. 16

Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 "Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne") è abrogato.

#### Art. 17

Disapplicazione dei regolamenti provinciali

1. Ai sensi dell'articolo 111 della legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia di pesca nelle acque interne.



## ALLEGATO A

### Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:

- a) salmonidi 5 capi
- b) persico trota 6 capi
- c) persico reale 5 capi
- d) luccio 1 capi
- e) orata 5 capi
- f) spigola 5 capi
- g) ombrina 5 capi
- h) cheppia 2 capi
- i) anguilla 10 capi

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

- a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
- b) luccio centimetri 60; dal 1 gennaio al 31 marzo;
- c) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
- e) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
- f) anguilla centimetri 35;
- g) barbo centimetri 18;
- h) cefalo o muggine centimetri 20;
- i) rombo centimetri 25;
- l) spigola centimetri 30;
- m) cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;
- n) orata ombrina centimetri 25.

3. E' fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60;

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di 5 chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.

5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di un nuovo regolamento in materia di pesca nelle acque interne nasce in primo luogo dall'esigenza di adeguare le norme regolamentari al nuovo assetto delle competenze effettuato con la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 7/2005.

Nel procedere a tale aggiornamento è stato ritenuto opportuno considerare anche le esigenze di una maggior tutela della fauna ittica emerse negli anni di applicazione delle norme. Conseguentemente il nuovo regolamento, rispetto al testo vigente, contiene alcune innovazioni finalizzate alla conservazione delle specie ittiche autoctone.

Appare, qui utile segnalare, che quest'ultime innovazioni - di seguito illustrate nel dettaglio - non costituiscono attuazione delle modifiche contenute nella proposta di legge di modifica della l.r. 7/2005 attualmente all'esame del Consiglio regionale. Le modifiche contenute nella proposta di legge infatti non riguardano profili che incidono sulla disciplina regolamentare.

Per una maggior tutela della fauna ittica sono state introdotte, rispetto al testo vigente, delle limitazioni nei mezzi utilizzabili nelle acque a salmonidi, prevedendo l'impiego di ami singoli senza ardiglione. Tale scelta deriva dalla necessità di tutelare le popolazioni salmonicole presenti nei corsi d'acqua regionali, prevedendo una misura di tutela che consenta il rilascio con il minor danno possibile degli esemplari al di sotto della misura minima. Sempre in un quadro di tutela delle risorse salmonicole, particolarmente vulnerabili al prelievo alieutico ed in un quadro di criticità aggravato dai cambiamenti climatici, è stato introdotto un divieto generale di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi, a fronte del precedente regolamento che vietava solamente la pesca alla trota. Tra le specie per cui si introduce il divieto di pesca si segnala la tinca. Tale specie infatti era un tempo comune nelle acque interne italiane mentre oggi in Toscana è ridotta a poche popolazioni riproduttive.

La proposta affronta, inoltre la problematica della diffusione incontrollata di specie ittiche anche dal punto di vista del comportamento dei singoli pescatori prevedendo che il pesce pescato illecitamente venga reimmesso nel luogo di provenienza.

Riguardo alla disciplina degli istituti ittici con le modifiche proposte si interviene:

- sulla gestione delle Zone a Regolamento Specifico con la finalità di renderle un veicolo di sviluppo e promozione della pesca e del territorio;
- sulle zone di Frega per chiarire l'aspetto inerente il periodo di tutela dalle lavorazioni in alveo, specificando che la casistica riguarda comunque l'ingresso dei mezzi meccanici in alveo durante il periodo di divieto
- . sulle finalità di istituzione delle Zone di Protezione per ampliarle ed indirizzarle a scopi di tutela delle popolazioni ittiche di pregio e per l'accrescimento del novellame;
- sui campi di gara con l'adozione di misure restrittive del prelievo ittico nei campi gara, al fine di un mantenimento dei livelli di pescosità. Sempre nella disciplina delle gare di pesca è stata introdotta la possibilità di definire particolari modalità di gestione delle specie ittiche alloctone prelevate, riconoscendo un'utilità anche in chiave gestionale a tali eventi, già sperimentata in passato con operazioni di campionamento ittico sul pescato.

Per quanto riguarda l'allegato A – limiti di cattura - le modifiche sono improntate ad una maggiore conservazione della fauna ittica, infatti sono stati modificati in diminuzione alcuni limiti di cattura: ad esempio per il luccio da 5 capi ad 1 capo, per l'anguilla è stata introdotta la possibilità di cattura

per un massimo di 10 esemplari, a questo si aggiungono anche un aumento delle taglie minime di pesca per alcune specie.

È stato introdotto un tetto massimo di asporto di pescato prevedendo che un pescatore non può asportare più di 5 chilogrammi complessivi di pesce al giorno; per questa limitazione non si considerano le specie ittiche alloctone.

## ARTICOLATO

L'articolo 1 specifica l'ambito di applicazione del regolamento indicando che il regolamento non si applica alla pesca professionale che, viceversa, trova la sua disciplina direttamente nel piano regionale per la pesca nelle acque interne. Tale esclusione è giustificata dall'esigenza di correlare l'esercizio della pesca professionale con la sostenibilità della risorsa ittica, calibrata per le diverse realtà territoriali.

L'articolo 2 disciplina i mezzi consentiti per la pesca dilettantistica e in particolare vieta l'uso di ami con ardiglione nelle acque a salmonidi.

L'articolo 3 disciplina il posto di pesca stabilendo che spetta al primo occupante.

L'articolo 4 disciplina la pesca da natante rinviando al piano regionale per la pesca nelle acque interne l'individuazione dei corpi idrici nei quali è consentita tale forma di pesca.

L'articolo 5 disciplina i periodi di pesca e introduce un divieto generale di pesca nel periodo di tutela dei salmonidi, a fronte del precedente regolamento che vietava semplicemente la pesca alla trota.

L'articolo 6 è relativo ai limiti di cattura che sono riportati per singole specie in un apposito allegato. La norma introduce il divieto di pesca anche per specie tipo la tinca, lo storione e la lampreda.

L'articolo 7 prevede specifiche limitazioni e divieti relativi a modalità/mezzi di pesca e luoghi.

L'articolo 8 norma la reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente.

L'articolo 9 detta le regole relative alle tabelle di segnalazione.

L'articolo 10 individua le caratteristiche delle zone a regolamento specifico e le regole per la loro istituzione e il loro funzionamento.

L'articolo 11 disciplina le zone di frega indicando tempi e modalità di istituzione.

L'articolo 12 regola le zone di protezione volte a favorire la riproduzione naturale delle specie

L'articolo 13 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara.

L'articolo 14 norma lo svolgimento delle gare di pesca.

L'articolo 15 regola i prelievi a fini di studio e tutela.

L'articolo 16 abroga il regolamento di attuazione della l.r. 7/2005 emanato con DPGR 54/R/2005

L'articolo 17 stabilisce che all'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni contenute nei regolamenti provinciali.

L'allegato A contiene i limiti di cattura per singole specie, introducendo un limite massimo di asporto del pesce per ogni pescatore pari a cinque chilogrammi.